

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE

Napoli 20-21 settembre 2007

**ANALISI DEGLI STATUTI NON ANCORA APPROVATI DALLE REGIONI ORDINARIE SULLE TEMATICHE INERENTI
LA QUALITÀ DELLA LEGISLAZIONE, GLI ORGANI DI GARANZIA STATUTARIA ED IL CONSIGLIO DELLE
AUTONOMIE LOCALI**

(aggiornamento al 31 luglio 2007)

A cura di:

Ilaria Buglioni

Area Processi normativi
del Consiglio regionale delle Marche

La presente relazione è finalizzata a verificare se, nelle regioni a statuto ordinario non ancora provviste di una carta statutaria (**Basilicata, Campania, Molise e Veneto**) i testi attualmente all'esame delle competenti commissioni o dell'aula consiliare contengano previsioni normative attinenti ai seguenti temi:

- a) qualità della normazione
- b) organi di garanzia statutaria;
- c) Consiglio delle autonomie locali.

Ciò al fine di offrire una panoramica generale delle varie proposte statutarie diretta ad evidenziare analogie ed eventuali differenze tra di esse ed anche rispetto alle scelte operate in materia da quelle regioni che hanno già concluso il proprio processo costituente, ai sensi della L. Cost. n. 1/1999.¹

QUALITA' DELLA NORMAZIONE

I testi presi in esame dedicano sempre uno spazio, più o meno ampio, al tema della *qualità della normazione* inteso come presenza di disposizioni sulla chiarezza del linguaggio normativo e di norme relative agli strumenti ad essa direttamente funzionali quali, ad esempio, la previsione del Comitato per la legislazione, di testi unici, di clausole di abrogazione espressa e di clausole di valutazione.

Infatti, avendo acquistato sempre più importanza l'esigenza di razionalizzare la produzione normativa regionale anche mediante leggi chiare e di far conoscere i risultati dalle stesse prodotti, la **Basilicata**, la **Campania**, il **Molise** ed il **Veneto**, in analogia alle scelte già effettuate da quelle regioni che hanno portato a termine il processo statutario, hanno considerato la nuova carta statutaria da adottare come la sede migliore per garantire in modo concreto ed effettivo la qualità della propria legislazione in quanto fonte normativa dotata di maggior efficacia e, quindi, idonea a resistere all'intervento del futuro legislatore regionale ordinario.

Passando ad esaminare le disposizioni statutarie attinenti alla qualità della normazione in senso stretto si evidenzia che in tutte le proposte in esame, tranne in quella veneta, la prima norma inerente tale tematica si rinviene nell'articolo che elenca le funzioni del Consiglio regionale.

La **Basilicata**, infatti, all'art. 15, comma 2, lett. p) riconosce, tra l'altro, all'assemblea il compito di assicurare la qualità della normazione e di esercitare funzioni di monitoraggio, valutazione e controllo sull'attuazione delle leggi e sugli effetti delle politiche regionali.

La regione **Molise** (art. 9, comma 2, lett. q) assegna all'assemblea anche la funzione di verificare, tramite le commissioni, lo stato di attuazione della programmazione regionale e gli effetti prodotti dalle leggi regionali ed il loro stato di attuazione.

¹ La regione **Lombardia** non è oggetto della presente analisi in quanto l'unica proposta di legge statutaria attualmente esistente, proveniente da un gruppo consiliare, non è stata ancora presa in esame dalla competente Commissione.

Infine la regione **Campania** (art. 27, comma 4, lett. f) demanda al Consiglio regionale anche la valutazione degli effetti delle politiche regionali con particolare riferimento ai programmi di intervento deliberati con legge.

Sono state quindi, in linea generale, arricchite le attribuzioni consiliari relative alla funzione di orientamento delle politiche regionali e di verifica del loro stato di attuazione con il fine primario di rilanciare, come è noto, la funzione di controllo delle assemblee regionali, bilanciando nei fatti il maggior potere riconosciuto all'esecutivo dalla L.Cost. n. 1/1999.

Si rileva, inoltre, che i testi statuari della **Campania** (art. 30) e del **Molise** (art. 29) conferiscono rilevanza statutaria alle problematiche connesse alla qualità della produzione normativa anche mediante l'introduzione di uno specifico articolo che sancisce il principio generale della chiarezza e semplicità dei testi, rinviando nel solo caso della Campania, al regolamento la successiva disciplina volta ad assicurare la qualità dei testi normativi.

La regione **Veneto**, invece, riserva alla tematica in esame una sola disposizione normativa (art. 58), attribuendo al Consiglio regionale la funzione di attuare opportune forme di monitoraggio e di verifica degli effetti diretti ed indiretti delle leggi di spesa.

Si segnala, inoltre, che la proposta statutaria del **Molise** (art. 41) persegue l'obiettivo di migliorare la qualità della propria legislazione richiedendo, altresì, espressamente che le proposte di regolamento siano corredate da una relazione illustrativa delle finalità e dei contenuti dell'atto, contenente anche l'analisi e le eventuali consultazioni effettuate.

Disposizione analoga è contenuta anche nello statuto **campano** laddove essa (art. 54) dispone che ogni proposta di legge debba essere accompagnata da una relazione descrittiva nonché, se comporta spesa a carico del bilancio regionale, da una relazione tecnico-finanziaria.

Il divieto di modifica implicita come ulteriore strumento diretto a garantire una migliore qualità della legislazione è contemplato nello statuto del **Molise** che, infatti, per quanto riguarda i testi unici (art. 30) ed i regolamenti regionali (art. 40) prevede che essi possano essere modificati solo in modo espresso.

Si precisa, infine, che tra gli strumenti finalizzati a garantire una legislazione di qualità, degna di nota è la bozza statutaria del **Molise** laddove (art. 38) prevede la pubblicazione nel BUR anche delle note ai testi e dei testi coordinati ed aggiornati, rinviando al legislatore regionale la definizione delle relative modalità, nonché l'onere per la regione di individuare ulteriori forme di pubblicazione non ufficiale delle leggi e dei regolamenti dirette a migliorare la conoscenza della produzione normativa regionale.

Tra le proposte statuarie oggetto della presente analisi solamente quella della regione **Molise**, (in analogia agli statuti dell'Abruzzo e dell'Umbria) prevede l'istituzione del *Comitato per la legislazione* (art. 23).

Esso, ispirato ad un organismo già introdotto a livello parlamentare, è composto da tre consiglieri regionali, di cui uno in rappresentanza della minoranza, con finalità di promozione della qualità degli atti normativi e della legislazione nel suo complesso.

L'organismo in esame ha funzioni consultive obbligatorie ma non vincolanti nei confronti della Giunta regionale nei procedimenti di formazione di atti regolamentari e, nei confronti delle commissioni consiliari di merito, sulle proposte di legge contenenti

disposizioni di delegificazione e sugli atti di indirizzo inerenti alla predisposizione dei testi unici.

Il Comitato esprime, inoltre, parere facoltativo, su richiesta di almeno un terzo dei componenti delle commissioni consiliari di merito, sulle proposte di legge o di regolamento all'esame dell'assemblea. Esso, infine, ha sempre l'obbligo di indirizzare osservazioni alle commissioni consiliari sulle proposte di legge regionale che presentano evidenti profili di illegittimità costituzionale.

La funzione valutativa e le verifiche del Comitato sugli atti normativi sottoposti al suo esame sono diretti ad accertare la loro omogeneità, la semplicità, la chiarezza, la proprietà di formulazione e la efficacia, ai fini della semplificazione e riordino della legislazione vigente, nonché il rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali e dello Statuto. L'organismo in oggetto inoltre verifica la compatibilità dei progetti di regolamento con le leggi che ne giustificano l'adozione.

In virtù di questa sua funzione preminentemente tecnica, il Comitato in esame emette pareri non vincolanti dei quali le commissioni consiliari devono semplicemente riferire all'assemblea, allegandone il testo alla relazione, e la Giunta regionale deve farne menzione nelle premesse dei regolamenti di propria competenza.

Passando ad analizzare la tematica dei *testi unici*, si ritiene opportuno premettere che le regioni in esame, laddove li hanno previsti, non si sono discostate dalla disciplina introdotta a tale proposito nelle nuove carte statutarie già entrate in vigore.

Si evidenzia, inoltre, che solamente la **Basilicata** ed il **Molise** contengono, a livello statutario, previsioni relative a tali strumenti di riordino, finalizzati a semplificare, coordinare ed armonizzare le disposizioni normative riguardanti materie omogenee di competenza regionale.

La proposta statutaria del **Molise** prevede, infatti, che, nelle materie oggetto di riordino normativo i testi unici, contenenti discipline legislative, siano approvati con legge (art. 30), seguendo la procedura in sede redigente (art. 35), salvo il ripristino della procedura ordinaria sempre possibile sino all'approvazione definitiva da parte del Consiglio. Essi, inoltre, possono essere sia compilativi che innovativi.

Viene, a tale proposito, precisato (art. 33) che l'iniziativa è riservata alla Giunta regionale, la quale la esercita spontaneamente o in attuazione di atti di indirizzo del Consiglio che ne precisano i caratteri ed i criteri informativi e che, come già sopra rilevato, la modifica dei testi unici può essere solo espressa. Non è ammessa inoltre la procedura di urgenza per l'approvazione in aula dei medesimi (art. 36).

Lo statuto della **Basilicata**, invece, prevede (art. 48) che la Giunta regionale possa predisporre testi unici diretti a riordinare e coordinare le disposizioni sia legislative che regolamentari relative ad uno o più settori omogenei, previa legge di delega da parte dell'assemblea regionale contenente il termine, i principi ed i criteri direttivi. Tali atti normativi sono approvati dal Consiglio regionale con legge, previo esame da parte delle commissioni consiliari competenti, ma con la sola votazione finale.

Viene, infine, precisato, in modo analogo allo statuto calabrese, che, durante il tempo di presentazione all'assemblea del testo unico, i progetti di legge tendenti a modificare i provvedimenti oggetto di riordino e di coordinamento siano discussi ed approvati sotto forma di proposte di modifica alla legge di delega.

Si segnala, infine, che lo statuto della **Basilicata** è l'unico a prevedere espressamente, come quello della Puglia e della Toscana, la improcedibilità dei progetti di legge e degli emendamenti recanti abrogazioni, deroghe o modifiche ai testi unici se non prevedono in modo espresso la abrogazione, la deroga e la modifica delle norme vigenti.

ORGANI DI GARANZIA STATUTARIA

Tutte le regioni oggetto della presente analisi, seguendo l'esempio delle carte costituzionali regionali già in vigore, hanno istituito un *organo di garanzia statutaria*, a tutela della "rigidità" degli statuti regionali e, più in generale, dell'equilibrato esercizio delle funzioni politiche e normative attribuite all'ente regione.

Si evidenzia, in primo luogo, che la **Basilicata** (art. 55) ed il **Veneto** (art. 64) qualificano tale organismo come organo di consulenza e garanzia della regione, il **Molise** (art. 60) gli attribuisce espressamente la natura di organo di garanzia della corretta applicazione dello Statuto mentre la **Campania** (art. 58), così come lo statuto pugliese, pur dedicando un intero Titolo composto da ben 7 articoli, a tale organo collegiale, non fornisce alcuna qualificazione giuridica in proposito.

Come già rilevato nell'analisi compiuta sui nuovi Statuti regionali già approvati,² la terzietà di tale organismo rispetto agli organi regionali viene perseguita dalle regioni in esame inserendo disposizioni specifiche riguardo alla sua composizione, alle modalità di elezione con le relative cause di incompatibilità ed, infine, alla sua durata in carica.

Tutti i testi in oggetto, infatti, pur prevedendo un legame genetico tra le consulte o commissioni statutarie e le assemblee regionali, stabiliscono che i componenti di tali organismi siano nominati da quest'ultime ma con maggioranze qualificate (4/5 dei componenti **Basilicata**; 2/3 dei componenti **Veneto**; 3/4 per le prime due votazioni e 3/5 nelle successive **Campania**) o con il sistema del voto limitato (**Molise**).

La scelta di una votazione "trasversale", oltre a tutelare la minoranza consiliare, è diretta ad assicurare senza dubbio l'effettiva indipendenza di tale organismo e, quindi, la sua concreta operatività.

Solamente la **Campania** (art. 58), differenziandosi dalle altre regioni, persegue il medesimo obiettivo anche diversificando i soggetti titolari del potere di elezione dei membri della Consulta di garanzia statutaria, riconoscendolo infatti, oltre che al Consiglio regionale, anche al Consiglio delle Autonomie locali ed al Presidente della Giunta regionale.

Per quanto attiene alla composizione, si rileva una generale esiguità del numero dei membri (3 componenti) finalizzata, senza dubbio, ad assicurare una snellezza operativa. Solamente lo statuto **campano** prevede 7 componenti (3 provenienti dall'assemblea; 3 dal CAL ed 1 scelto dal Governatore).

² "I nuovi Statuti regionali: lo stato dell'arte",redatto da un gruppo di lavoro costituitosi all'interno dell'O.L.I. e pubblicato dal Consiglio regionale della Toscana nell'aprile 2005.

Per quanto attiene ai requisiti richiesti ai componenti dell'organismo, si evidenzia che le regioni in esame, al fine di garantire una professionalità adeguata, richiedono che essi siano genericamente esperti in materie giuridiche (art. 56 della proposta statutaria della **Basilicata** ed art. 64 di quella **veneta**) o addirittura, ricalcando le previsioni dell'art. 135 della Cost., scelti tra magistrati anche a riposo, docenti universitari in materie giuridiche o avvocati con una certa anzianità di servizio (art. 60 della bozza statutaria del **Molise** e art. 58 di quello **campano**).

Non si registra, quindi, la presenza di ex consiglieri regionali, così come riscontrato nel nuovo statuto del Piemonte e della Puglia.

Si precisa inoltre, che bozze statutarie della **Basilicata**, **Molise** e **Veneto** demandano ad una successiva legge regionale la individuazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità mentre la **Campania** è l'unica regione a dettare a riguardo previsioni specifiche.

Quest'ultima regione, inoltre, sempre al fine di garantire una effettiva autonomia alla Consulta statutaria, si preoccupa addirittura di determinare il compenso spettante ai membri (70% di quello dei consiglieri regionali - art. 64) e di fissare la durata di tale organismo diversificandola dalla durata del consiglio regionale (7 anni decorrenti, per ogni membro, dal giorno del suo giuramento - art. 58), mentre le altre rinviano alle successive leggi regionali la definizione di tali aspetti.

Inoltre, sempre lo statuto **campano** è l'unico a prevedere l'elezione di un Presidente il quale, fermi restando i termini di scadenza della Consulta, rimane in carica per tre anni e non è rieleggibile.

Per quanto attiene all'aspetto funzionale, si evidenzia che in linea di massima, i testi statutari non si discostano dalle nuove previsioni statutarie già vigenti.

Infatti, anche le regioni oggetto della presente analisi attribuiscono alla Consulta, oltre alla competenza principale e cioè l'esercizio dell'attività di controllo sulla conformità allo Statuto delle fonti normative regionali, anche quella di dirimere i conflitti tra organi regionali (**Basilicata**, **Molise** e **Veneto**) o anche tra organi regionali e quelli degli enti locali (**Veneto**) e di verificare l'ammissibilità dei referendum regionali (**Basilicata**, **Campania**, **Molise** e **Veneto**) e delle iniziative legislative popolari (**Veneto**).

Solamente la **Campania**, inoltre, con una disposizione innovativa prevede, a tale riguardo (art. 60), anche la funzione di esprimere pareri obbligatori (sempre non vincolanti) sulla conformità allo Statuto di atti preparatori con i quali la Regione partecipa alle decisioni dirette alla formazione di atti normativi comunitari, di schemi di accordo con gli stati esteri e di schemi di intese con enti territoriali interni ad altro Stato ed una funzione consultiva generale (art. 62) da esercitare a richiesta di qualunque organo dell'amministrazione regionale e locale.

Passando ad esaminare, infine, la natura giuridica dei pareri espressi dall'organismo in oggetto si segnala che, solamente la **Campania** introduce, a tale proposito, uno specifico vincolo procedurale e cioè l'obbligo per il Consiglio regionale, che non intenda adeguarsi ai rilievi espressi dalla Consulta su una delibera legislativa, di riapprovarla a maggioranza assoluta e, per i suddetti pareri espressi sui regolamenti o su altri atti a rilevanza generale provenienti dall'esecutivo (art. 62), l'onere per la Giunta regionale di motivare adeguatamente le sue determinazioni in senso contrario.

Lo statuto della **Basilicata** (art. 55), invece, come quasi tutti gli Statuti regionali già vigenti, dispone solamente che il parere di non conformità da parte della Commissione

statutaria comporta il generico riesame della fonte normativa da parte dell'organo competente; quello **veneto** (art. 64) rinvia alla legge regionale la disciplina di tale aspetto mentre, infine, il **Molise** dispone in modo generico che il Presidente del Consiglio e quello della Giunta regionale promuovano idonee iniziative per l'eventuale adeguamento alle pronunce della Consulta.

Come già evidenziato nella sopra citata analisi compiuta sui nuovi Statuti regionali già vigenti, quasi tutti quelli non ancora approvati hanno individuato anche i soggetti titolari del potere di richiedere l'intervento dell'organo di garanzia.

Più precisamente la **Campania** attribuisce tale potere ad una parte (1/3) dei consiglieri regionali, al Consiglio delle autonomie locali (1/3 dei membri) ed alla Giunta regionale; il **Molise** ad una parte (1/5) dei membri dell'assemblea, al Presidente del Consiglio e al Presidente della Giunta ed, infine, il **Veneto** ad 1/3 dei consiglieri, al CAL, al Presidente del Consiglio, al Governatore della regione.

Solamente la regione **Basilicata** rinvia alla legge regionale la disciplina di tale aspetto.

La **Campania** prevede inoltre che le pronunce della Consulta siano notificate al Consiglio, alla Giunta ed al CAL e pubblicate nel BUR (art. 63).

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Tutte le proposte statutarie oggetto della presente analisi, nel rispetto dell'art. 123 della Costituzione, hanno previsto l'istituzione del *Consiglio delle autonomie locali* (CAL) dedicando ad esso disposizioni più analitiche per certi aspetti (ad esempio, quello funzionale) e rinviando invece ad una successiva legge regionale per altri (ad esempio, le modalità ed i criteri di composizione, la procedura di nomina dei componenti, la durata e le forme di raccordo tra il CAL e la Giunta regionale).

Si ritiene opportuno premettere che, in linea di massima, le regioni in esame, anche sotto tale profilo, hanno introdotto una disciplina simile a quella contenuta nei nuovi Statuti già entrati in vigore.

Per quanto attiene alla composizione del CAL si evidenzia come essa sia, in ogni caso, caratterizzata esclusivamente dalla naturale presenza di rappresentanti degli enti locali anche se con modalità differenti.

Solo la **Basilicata** (art. 64) demanda integralmente alla legge regionale la relativa disciplina mentre le altre regioni, pur prevedendo in materia un generico rinvio al legislatore regionale, hanno introdotto previsioni più dettagliate per quanto concerne, ad esempio, i criteri di composizione³ e addirittura il numero dei componenti⁴.

³ Lo statuto della **Campania** prevede (art. 22) che siano membri di diritto del CAL i presidenti delle province ed i sindaci delle città capoluogo ed, inoltre, che, per l'elezione dei rimanenti membri, siano rappresentati proporzionalmente anche i piccoli comuni, nel rispetto di una equilibrata presenza di donne ed uomini.

⁴ Lo statuto **campano** prevede che il CAL sia formato da 40 membri (art. 22) mentre il **Veneto** ne prevede al massimo 50 (art. 17).

Si segnala inoltre, che tutte le proposte statutarie in esame sono accomunate dalla volontà di attribuire al CAL funzioni ulteriori rispetto a quelle consultive ad esso riconosciute dalla Cost (art. 123).

Si riscontrano però, anche sotto tale profilo, differenze degne di nota.

Il **Veneto** (art. 17) e la **Basilicata** (art. 64) attribuiscono all'organismo in oggetto un ruolo di rappresentanza degli enti locali e di collaborazione e cooperazione dei medesimi con gli organi della regione nell'esercizio delle principali funzioni regionali⁵.

Anche la regione **Campania** attribuisce al CAL la funzione di promuovere la cooperazione istituzionale tra gli enti locali e di questi ultimi con la regione (art. 23), aggiungendo inoltre il potere di avanzare proposte ed osservazioni su alcuni importanti atti regionali (quali, ad esempio, il programma regionale di sviluppo, il DPEF ed il bilancio previsionale).

Tutti gli statuti in esame attribuiscono poi al CAL la facoltà di iniziativa legislativa sulle materie di competenza degli enti locali.

La **Basilicata** ed il **Veneto** conferiscono, altresì, all'organismo in questione la possibilità di proporre alla regione l'impugnativa di leggi statali innanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127, comma 2 della Cost., così come già espressamente previsto dalla legge n. 131/ 2003 (c.d. legge La Loggia).

Si precisa, a tale proposito, che l'attività consultiva del CAL si esercita sia mediante l'espressione di pareri obbligatori (sempre non vincolanti), nei casi previsti espressamente a livello statutario, sia mediante pareri facoltativi, emanati a richiesta degli organi regionali (**Basilicata, Molise e Campania**) o degli enti locali medesimi (art. 23 dello statuto **campano**) e su ogni altra questione ad esso demandata da successive leggi regionali (art. 17 dello statuto **veneto**).

La **Campania** è l'unica regione a prevedere che il Presidente e l'Ufficio di presidenza del CAL possano essere sentiti anche dalle commissioni consiliari (art. 23, comma 7).

La **Basilicata, il Veneto e la Campania** riconoscono all'organismo in oggetto anche una funzione consultiva sulle modifiche agli statuti.

Si ritiene opportuno evidenziare, a tale proposito, che la regione **Campania**, con una previsione singolare (art. 23), dispone che l'organismo in esame possa altresì monitorare lo svolgimento dell'attività della regione e degli enti locali secondo modalità successivamente definite dalla legge al fine di un migliore esercizio delle proprie funzioni.

Si evidenzia infine che le proposte statutarie del **Veneto** (art. 64) e della **Campania** (art. 59) riconoscono al CAL anche la funzione di attivare la Consulta di garanzia statutaria per tutelare le prerogative statutarie riconosciute agli enti locali. Solamente la **Campania**, però, prevede la nomina dei membri dell'organo di garanzia statutaria anche da parte del CAL (art. 58).

⁵ Si segnalano in proposito anche l'art. 20, lett. e) dello statuto **Veneto**, che attribuisce al CAL un'attività consultiva funzionale alla raccolta ed elaborazione di informazioni utili all'esercizio delle funzioni amministrative esercitate dalla regione e dal sistema complessivo dei livelli di governo territoriali o derivanti da esso e l'art. 26, comma 2, che in caso di inerzia perdurante o di gravi disfunzioni da parte degli enti territoriali nelle funzioni ad essi conferite dalla regione, obbliga quest'ultima ad acquisire il parere del CAL prima di emanare una legge di revoca del conferimento delle funzioni con contestuale trasferimento o gestione diretta delle medesime.

Per quanto attiene all'esercizio della funzione strettamente consultiva , si segnala che tutti i testi statutari in esame, tranne quello del **Molise** che nulla dispone a riguardo, attribuiscono particolare rilevanza ai pareri espressi dal CAL, prevedendo uno specifico vincolo procedurale nel caso in cui l'assemblea regionale intenda discostarsi da tali pronunce.

Infatti la **Basilicata** (art. 65) prescrive che il Consiglio regionale possa approvare la proposta di legge sulla quale il CAL si è espresso in senso contrario con la maggioranza semplice, fatta eccezione per le proposte di legge di revisione statutaria e fatta salva comunque la previsione con legge di una diversa maggioranza.

Il **Veneto** (art. 17) richiede, per la medesima ipotesi, la necessità di una motivazione espressa.

Solamente la **Campania** (art. 23) richiede espressamente l'approvazione a maggioranza assoluta per le proposte di modifica dello Statuto e per le proposte di legge attinenti agli enti locali sulle quali è intervenuto il parere contrario del CAL.

Per quanto riguarda la collocazione istituzionale dell'organismo in esame, si segnala che solo la **Basilicata** prevede che esso sia istituito presso il Consiglio regionale (art. 64) mentre gli altri statuti non dettano previsioni in materia.

Si segnala, inoltre, che nelle proposte esaminate il CAL svolge attività consultiva alla regione nel suo complesso.

Ciò si desume sia da specifiche disposizioni in tal senso (**Basilicata e Molise**) sia dal fatto che ai pareri obbligatori dell'organismo in esame sono sottoposte non solo le proposte di legge ma anche i regolamenti e, più in generale, i principali atti della regione.

Si segnala, infine, che tutti i testi statutari in esame garantiscono al CAL una autonomia organizzativa e funzionale ma con modalità differenti.

La **Basilicata**, il **Veneto**, ed il **Molise** infatti, rinviando genericamente al legislatore regionale la disciplina di tale aspetto mentre la **Campania** dispone, a riguardo, che il CAL abbia un proprio Presidente e Vice- Presidente ed attribuisce al Consiglio regionale il compito di determinare ogni anno la dotazione di mezzi e di personale necessari al medesimo.